

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

20° anno n. C 66

16 marzo 1977

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Commissione

Unità di conto europea 1

Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 2 febbraio 1977, nel procedimento 50/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Amsterdam Bulb BV contro Produktschap voor Siergewassen 2

Sentenza della Corte, del 3 febbraio 1977, nel procedimento 53/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel di Besançon): il procuratore della repubblica di Besançon contro il sig. Bouhelier e altri 3

Sentenza della Corte, del 3 febbraio 1977, nel procedimento 62/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt): Jozef Strehl contro Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 3

Causa 20/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif di Châlons-sur-Marne, con sentenza 1° febbraio 1977, nella causa Société coopérative «Providence agricole de la Champagne» contro Office national interprofessionnel des céréales 4

Causa 21/77: Ricorso della Società Jean Lion et Cie SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 1977 4

Causa 22/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons, quarta sezione, con sentenza 21 gennaio 1977, nella causa Fonds national de retraite des ouvriers mineurs contro Giovanni Mura 5

Causa 23/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Münster, con ordinanza 19 gennaio 1977, nella causa Westfälischer Kunstverein contro lo Hauptzollamt Münster 5

Causa 24/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Bonn, con ordinanza 21 dicembre 1976, nella causa Geertje Wahl contro Land della Renania del Nord-Westfalia 5

Sommario (seguito)

Causa 25/77: Ricorso della sig.ra Lucienne de Leye, in de Roubaix, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 febbraio 1977	6
Causa 26/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Berlino, terza sezione, con ordinanza 10 febbraio 1977, nella causa Balkan-Import-Export GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof	7
Causa 27/77: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif di Parigi, terza sezione, con sentenza 9 febbraio 1977, nella causa Compagnia Cargill contro Office national interprofessionnel des céréales	8

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Consiglio

Comunicato	9
------------------	---

Bando di concorso generale Consiglio/LA/155 (traduttori(rici) aggiunti(e) di espressione olandese)	12
--	----

Appalti di lavori pubblici (direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)	14
--	----

Procedure aperte	16
------------------------	----

Procedure ristrette	18
---------------------------	----

Rettifiche

Rettifica al bando di concorso generale Consiglio/C/157, organizzato allo scopo di costituire una riserva di assunzione di dattilografi(e) di lingua inglese (GU n. C 14 del 19. 1. 1977)	20
---	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽¹⁾

15 marzo 1977

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese:		Dollaro USA	1,11916
— mercato regolamentato	41,1349	Franco svizzero	2,86275
— mercato libero	41,1908	Peseta spagnola	76,9595
Marco tedesco	2,68006	Corona svedese	4,72407
Fiorino olandese	2,79735	Corona norvegese	5,88397
Sterlina inglese	0,650971	Dollaro canadese	1,18000
Corona danese	6,57220	Scudo portoghese	43,3912
Franco francese	5,58243	Scellino austriaco	19,0263
Lira italiana	992,866	Marco finlandese	4,26158
Sterlina irlandese	0,650971	Yen giapponese	315,029

⁽¹⁾ — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 2 febbraio 1977

nel procedimento 50/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Amsterdam Bulb BV contro Produktschap voor Siergewassen ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento 50/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven nella causa dinanzi ad esso pendente fra Amsterdam Bulb BV e Produktschap voor Siergewassen, domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) n. 1767/68 (GU n. L 271, 1968, pag. 7) e (CEE) n. 369/75 (GU n. L 41, 1975, pag. 1), relativi al regime dei prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore nei paesi terzi, la Corte, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato il 2 febbraio 1977 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Gli Stati membri non possono emanare, né consentire agli enti nazionali muniti di potestà normativa ad emanare atti che nascondano agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica e gli effetti che ne derivano.*
2. *Il prezzo minimo inferiore fissato, relativamente all'esportazione del prodotto di cui trattasi, dal regolamento (CEE) n. 369/75 si applica del pari ai prodotti di calibro superiore al minimo ma inferiore a quelli espressamente indicati nell'allegato al suddetto regolamento.*
3. *Non può essere considerata incompatibile con il diritto comunitario una norma interna che stabilisca prezzi minimi all'esportazione nei paesi terzi di talune varietà di bulbi diverse da quelle per le quali la Commissione ha fissato prezzi minimi nel regolamento (CEE) n. 369/75, non deroghi al sistema comunitario, non ne limiti la portata e miri, al pari di questo, a stabilizzare i prezzi negli scambi con i paesi terzi.*
4. *Qualora la normativa comunitaria non commini sanzioni particolari a carico dei singoli che non si conformino a quanto da essa disposto, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le sanzioni che ritengano opportune.*
5. *Gli Stati membri non possono né direttamente, né tramite enti da essi creati o riconosciuti, autorizzare l'esonero dall'obbligo dell'osservanza dei prezzi minimi comunitari.*

(¹) GU n. C 214 dell'11. 9. 1976.

SENTENZA DELLA CORTE

del 3 febbraio 1977

nel procedimento 53/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal correctionnel di Besançon): il procuratore della repubblica di Besançon contro il sig. Bouhelier e altri ⁽¹⁾

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento 53/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunal correctionnel (tribunale penale) di Besançon, nella causa dinanzi ad esso pendente a carico dei sig. Bouhelier ed altri, residenti nel ripartimento del Doubs, domanda vertente sull'interpretazione della nozione di restrizioni quantitative all'esportazione e misure d'effetto equivalente di cui all'articolo 34 del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 3 febbraio 1977, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

I termini «restrizioni quantitative all'esportazione e misure d'effetto equivalente» di cui all'articolo 34 del trattato CEE vanno intesi nel senso ch'essi si applicano alla normativa di uno Stato membro che imponga, per la sola esportazione di talune merci, una licenza od un certificato di omologazione che si sostituisce ad essa e che può venir rifiutato quando la qualità non è conforme a talune norme emanate dall'ente autore del certificato, anche nel caso in cui il rilascio di quest'ultimo non dia luogo alla riscossione di alcuna tassa.

⁽¹⁾ GU n. C 214 dell'11. 9. 1976.

SENTENZA DELLA CORTE

del 3 febbraio 1977

nel procedimento 62/76 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt): Jozef Strehl contro Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento 62/76, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Arbeidsrechtbank di Hasselt (tribunale del lavoro di Hasselt), nella causa dinanzi ad esso pendente fra Jozef Strehl, residente in 3580 Neerpelt, Nieuwe Markt, 6, e National Pensioenfonds voor Mijnwerkers (fondo per le pensioni dei minatori), con sede in 1050 Bruxelles, Stefaniaplein, 6, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2), nonché della decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 12 luglio 1973, n. 91, concernente l'interpretazione dell'articolo 46, n. 3, del suddetto regolamento, norma che disciplina la liquidazione delle prestazioni dovute in base al n. 1 dello stesso articolo 46 (GU n. C 86 del 20 luglio 1974, pag. 8),

⁽¹⁾ GU n. C 214 dell'11. 9. 1976.

la Corte, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keefe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J. P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 3 febbraio 1977, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 46, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e la decisione n. 91 della commissione amministrativa sono incompatibili con l'articolo 51 del trattato in quanto impongono una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale d'uno Stato membro.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif di Châlons-sur-Marne, con sentenza 1° febbraio 1977, nella causa Société coopérative «Providence agricole de la Champagne» contro Office national interprofessionnel des céréales

(Causa 20/77)

Con sentenza 1° febbraio 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia l'8 febbraio 1977), pronunciata nella causa Société coopérative «Providence agricole de la Champagne», con sede in Reims, contro Office national interprofessionnel des céréales, con sede in Parigi, il tribunal administratif di Châlons-sur-Marne ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronunzia pregiudiziale.

Il tribunal administratif di Châlons-sur-Marne sospende il procedimento concernente il ricorso della Société coopérative «Providence agricole de la Champagne» fino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata sulla validità dei regolamenti (CEE) n. 665/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 120/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, nella parte in cui dispongono la soppressione della «restituzione alla produzione» istituita in precedenza a vantaggio dei fabbricanti di semole di granoturco destinate all'industria della birra.

Ricorso della Società Jean Lion et Cie SA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 febbraio 1977

(Causa 21/77)

Il 9 febbraio 1977 la società Jean Lion et Cie SA con sede sociale in Parigi, con l'avvocato Roland Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Georges Reuter, 12, rue Notre-Dame, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia condannare la Commissione a versarle la somma di 539 325 FF a titolo di risarcimento dei danni.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons, quarta sezione, con sentenza 21 gennaio 1977, nella causa Fonds national de retraite des ouvriers mineurs contro Giovanni Mura

(Causa 22/77)

Con sentenza 21 gennaio 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 10 febbraio 1977) pronunciata nella causa Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, con sede in Bruxelles, contro Giovanni Mura, residente in Boussu, la Cour du travail di Mons ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2), articolo che autorizza il cumulo delle prestazioni, debba prevalere sulle norme interne «anti-cumulo», qualora le norme comunitarie favoriscano il lavoratore migrante rispetto a quello che non si sposta per motivi di lavoro.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Münster, con ordinanza 19 gennaio 1977, nella causa Westfälischer Kunstverein contro lo Hauptzollamt Münster

(Causa 23/77)

Con ordinanza 19 gennaio 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 febbraio 1977) pronunciata nella causa Westfälischer Kunstverein, con sede in Münster, contro lo Hauptzollamt Münster, il Finanzgericht di Münster (IV sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se delle serigrafie a colori tirate in soli 150 esemplari, numerati e firmati dall'artista, andassero classificate, alla data del 14 marzo 1973, sotto la sottovoce 49.11 B oppure sotto la voce 99.02 della tariffa doganale comune.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Bonn, con ordinanza 21 dicembre 1976, nella causa Geertje Wahl contro Land della Renania del Nord-Westfalia

(Causa 24/77)

Con ordinanza 21 dicembre 1976 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 18 febbraio 1977) pronunciata nella causa Geertje Wahl, residente in Hellenthal,

contro Land della Renania del Nord-Westfalia, l'Arbeitsgericht di Bonn, terza sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il mancato riconoscimento nella Repubblica federale di Germania di un'abilitazione olandese all'insegnamento in scuole olandesi corrispondenti alle scuole elementari tedesche sia compatibile con gli articoli 48 e 49 del trattato CEE o con altre norme superiori di diritto comunitario.

2. In caso di soluzione affermativa:

Se sia compatibile con gli articoli 48 e 49 del trattato CEE o con altre norme superiori di diritto comunitario il comportamento d'una autorità amministrativa tedesca che licenzi un insegnante abilitato all'insegnamento in scuole olandesi dello stesso tipo di quelle in cui egli insegna in Germania con la motivazione che ormai il posto può essere attribuito ad un insegnante in possesso della piena abilitazione richiesta dalle leggi nazionali.

Ricorso della sig.ra Lucienne de Leye, in de Roubaix, contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 febbraio 1977

(Causa 25/77)

Il 22 febbraio 1977 la sig.ra Lucienne de Leye, in de Roubaix, residente in Bruxelles, con gli avvocati Marcel Grégoire e Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Tony Biever, 83, Bd. Grande-Duchesse Charlotte, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare l'avviso di posto vacante COM/267/76 relativo ad un posto di grado B 1 presso l'agenzia di rifornimento dell'Euratom in Washington;
 2. annullare l'atto con cui è stata respinta la candidatura della ricorrente e la nomina del signor X al posto vacante;
 3. annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al reclamo presentato dalla ricorrente il 2 agosto 1976 e registrato sotto il n. 4482;
 4. condannare la convenuta alle spese del giudizio.
-

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Berlino, terza sezione, con ordinanza 10 febbraio 1977, nella causa Balkan-Import-Export GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof

(Causa 26/77)

Con ordinanza 10 febbraio 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 23 febbraio 1977) pronunziata nella causa Balkan-Import-Export GmbH contro Hauptzollamt Berlin-Packhof, il Finanzgericht di Berlino, terza sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'attrice possa pretendere, in base al diritto comunitario e nonostante il mancato adeguamento dei prezzi d'offerta franco frontiera per il caciocavallo ed il pecorino per la campagna lattiera 1976-77, che il prelievo gravante sui prodotti da essa importati il 30 luglio 1976 venga calcolato in ragione d'un tasso di prelievo di 126,41 DM il quintale e non già, come richiesto invece dal convenuto, di 190,77 DM il quintale.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13), per prodotti della sottovoce 04.04 E I b) 3 e 4 della tariffa doganale comune costituisca un regime preferenziale ai sensi dell'articolo 14, n. 6, di detto regolamento oppure una disciplina della fissazione dei prelievi ai sensi del suddetto articolo 14.
3. Qualora si tratti di una disciplina normale dei prelievi:

Se la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee abbiano violato il combinato disposto dell'articolo 14 del citato regolamento e degli articoli 2-7 del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione, del 24 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 180 del 26 luglio 1968, pag. 25), quando, pur essendo a conoscenza dell'andamento dei prezzi d'offerta per i prodotti di cui alla sottovoce 04.04 E I b) 3 e 4 della tariffa doganale comune, hanno trascurato, al momento di fissare i prezzi per la campagna lattiera 1976-77, di fissare il prezzo minimo di detti prodotti ad almeno 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto, previa modifica dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 151 del 30 giugno 1968, pag. 3).

4. Qualora si tratti invece d'una disciplina speciale (regime preferenziale):
 - a) Se i prezzi franco frontiera dei citati prodotti vengano fissati esclusivamente d'accordo con i paesi terzi interessati oppure anche l'attrice possa chiedere, nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 e dei relativi regolamenti d'attuazione, l'adeguamento dei prezzi franco frontiera.
 - b) Se il regolamento (CEE) n. 1073/68 valga anche per la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'articolo 14, n. 6, del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 823/68.

- c) Se il Consiglio e la Commissione fossero tenuti, al momento della fissazione dei prezzi per la campagna lattiera 1976/77, ad aumentare i prezzi franco frontiera per i prodotti contemplati dalla sottovoce 04.04 E I b) 3 e 4 della tariffa doganale comune almeno fino a 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal tribunal administratif di Parigi, terza sezione, con sentenza 9 febbraio 1977, nella causa Compagnia Cargill contro Office national interprofessionnel des céréales

(Causa 27/77)

Con sentenza 9 febbraio 1977 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 23 febbraio 1977) pronunciata nella causa Compagnia Cargill contro Office national interprofessionnel des céréales, il tribunal administratif di Parigi, terza sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il regolamento comunitario (CEE) n. 2042/73, del 27 luglio 1973, recante misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari valido a decorrere dal 4 giugno 1973 (GU n. L 207 del 28 luglio 1973, pag. 34), sia illegittimo per il fatto d'aver creato una discriminazione fra gli esportatori in violazione dei divieti di discriminazione enunciati dagli articoli 7 e 40 del trattato CEE, ponendo gli operatori commerciali che avevano fissato in anticipo le restituzioni prima del 4 giugno 1973 in una situazione diversa a seconda che le esportazioni fossero state effettuate prima del 4 giugno 1973 o dopo tale data, giacché nel primo caso essi ricevevano gli importi compensativi nella loro interezza, nel secondo invece dovevano correre essi stessi i rischi del cambio e subivano le conseguenze della svalutazione del dollaro.
 2. Se il predetto regolamento (CEE) n. 2042/73 sia illegittimo in quanto attribuisce efficacia retroattiva al regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, e lede così i diritti quesiti.
 3. Quale sarebbe la disciplina, applicabile al caso di specie, più favorevole alla società ricorrente, qualora la Corte dichiarasse illegittimo il regolamento (CEE) n. 2042/73?
-

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

COMUNICATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI GENERALI

I concorsi generali organizzati per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee sono preceduti, conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari, dalla pubblicazione di un bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I concorsi possono essere organizzati per coprire un certo numero di posti vacanti o per costituire una riserva di assunzione.

I. Requisiti generali

Per poter essere nominato funzionario in una delle istituzioni delle Comunità europee il candidato deve rispondere ai requisiti previsti nello statuto dei funzionari, qui appresso specificati:

1. Essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità ⁽¹⁾ e godere dei diritti politici. Per la cittadinanza, sono tuttavia possibili eccezioni.
2. Essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari.
3. Offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.
4. Aver sostenuto con successo un concorso di assunzione.
5. Essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni.

(¹) Gli Stati membri sono:

- il Belgio,
- la Danimarca,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Francia,
- l'Irlanda,
- l'Italia,
- il Lussemburgo,
- i Paesi Bassi,
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

6. Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità ⁽¹⁾ e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

II. Procedura

1. Per presentare la propria candidatura, il candidato deve utilizzare l'atto di candidatura accluso alla Gazzetta ufficiale. Detto atto di candidatura deve essere compilato in modo leggibile a macchina da scrivere o, se compilato a mano, in stampatello. Ogni rubrica deve essere riempita seguendo le istruzioni contenute nel formulario. I candidati devono indicare chiaramente il numero del concorso (prima pagina) e firmare la dichiarazione contenuta nell'ultima pagina.

Sono ricevibili soltanto le candidature presentate per un determinato concorso. Le candidature presentate anteriormente non possono essere prese in considerazione. Del pari, i candidati non potranno far riferimento a documenti presentati anteriormente.

I documenti giustificativi necessari (diplomi, certificati di lavoro, ecc.) possono essere spediti a parte (fotocopie). Il segretariato generale può chiedere documenti e informazioni complementari.

2. Per ogni concorso viene costituita una commissione giudicatrice, composta di un presidente e di uno o più membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.
3. L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che posseggono i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente capitolo I e lo trasmette alla commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.
4. Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.
Nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti in detto elenco sono ammessi alle prove.
Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuterà i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati iscritti in detto elenco.
Nei concorsi per titoli e per esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati iscritti in detto elenco sono ammessi alle prove.
5. Al termine dei suoi lavori la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti ai posti da coprire. Questo elenco di idoneità deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire. Esso è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina; quest'ultima sceglie in detto elenco il(i) candidato(i) che essa nomina al(ai) posto(i) vacante(i).
6. Ciascun candidato viene informato circa la sorte riservata alla sua candidatura.
7. I lavori della commissione giudicatrice sono segreti. Pertanto, non possono essere comunicati né i motivi dell'eventuale non ammissione alle prove, né i voti ottenuti dai candidati.

⁽¹⁾ Le lingue ufficiali delle Comunità sono: il danese, il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco.

ATTO DI CANDIDATURA

Fotografia
recente
(grandezza massima
5 cm x 5 cm)

Concorso CONSIGLIO / . . / . .

Impiego richiesto:

Rispondere ad ogni domanda, anche se la risposta è negativa. Non lasciare rubriche in bianco, né servirsi di lineette.
Scrivere a macchina o in stampatello con inchiostro nero. Non dimenticare di apporre fotografia e firma.

1. **Cognome:** **Cognome da nubile:**

2. **Nome:**
(sottolineare il nome solitamente usato)

3. **Indirizzo:** **Tel.:**
(ogni cambiamento di indirizzo deve essere segnalato)

4. **Nazionalità di origine:** **attuale:**

5. **Data e luogo di nascita (città, provincia e stato):**

6. **Stato civile:** celibe (nubile) – coniugato/a – vedovo/a – divorziato/a – separato/a
(cancellare le voci inutili)

Figli:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

(Indicare la data di nascita dei figli)

Altre persone a carico:

7. **Indirizzo dei genitori:**

8. **Persona da avvertire in caso di incidenti:**

9. Studi:

A. Studi primari, secondari, medi o tecnici			
Tipo di scuola	Studi compiuti		Certificati o diplomi conseguiti
	dal	al	
B. Studi universitari			
Università o collegio	Studi compiuti		Diplomi e titoli conseguiti
	dal	al	
C. Studi post-universitari			
Università o Istituto	Periodi di studio		Diplomi e titoli conseguiti
	dal	al	

10. Pubblicazioni:
(indicare soprattutto le pubblicazioni che abbiano un rapporto con l'impiego richiesto; se necessario, accludere un foglio supplementare)

.....

.....

.....

11. Conoscenze linguistiche:
(se del caso, indicare i diplomi o certificati conseguiti)

	Lingua materna	LETTA			SCRITTA			PARLATA		
		Molto bene	Bene	Discreta-mente	Molto bene	Bene	Discreta-mente	Molto bene	Bene	Discreta-mente
Danese										
Francese										
Inglese										
Italiano										
Olandese										
Tedesco										
Altre lingue										

Diplomi o certificati:

IMPIEGHI PRECEDENTI (seguito)

	dal	al
3.		
.....		
.....		
.....		
.....		
4.		
.....		
.....		
.....		
.....		

14. Termine di preavviso (settimane o mesi):

15. Servizio militare:
 Deve ancora adempiere agli obblighi di leva? sì no
 Obblighi militari ulteriori:

16. Condanne penali – sanzioni amministrative:

.....

17. Indicare in che modo si è avuto conoscenza del concorso:

– tramite la stampa (!):

– tramite la Gazzetta ufficiale:

– in altri modi:

DICHIARAZIONE:

Il(la) sottoscritto(a) dichiara sul proprio onore che le indicazioni fornite nel presente atto di candidatura sono veridiche e complete.

Dichiara inoltre sul proprio onore:

- di essere cittadino(a) di uno degli Stati membri e di godervi dei diritti civili,
- di essere in regola con le leggi di arruolamento applicabili in materia militare,
- di offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle funzioni previste.

Si impegna a fornire, non appena richiesti, i documenti giustificativi relativi ai tre punti precedenti e riconosce che, se tali documenti non vengono trasmessi, il presente atto di candidatura può essere considerato nullo.

Accetta di sottoporsi alla visita medica regolamentare per l'esame delle condizioni fisiche richieste per l'esercizio delle funzioni previste.

.....
 Data e firma

(!) Indicare il nome del giornale.

III. Periodo di prova

Dopo la loro entrata in servizio, i candidati acquisiscono la qualità di funzionari in prova e sono tenuti (ad eccezione dei funzionari dei gradi A 1 e A 2) ad effettuare un periodo di prova la cui durata è fissata in 9 mesi per i funzionari delle categorie A e B e del quadro L/A ed in 6 mesi per i funzionari delle categorie C e D. Una volta terminato con esito positivo il periodo di prova, i funzionari in prova sono nominati di ruolo.

IV. Regime pecuniario, sicurezza sociale e trattenute fiscali

1. La retribuzione comprende:

- a) uno stipendio base;
- b) se del caso e alle condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari:
 - un'indennità di dislocazione pari al 16 % dello stipendio base, aumentato, ove occorra, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per i figli a carico, ai quali il funzionario ha diritto. Tale indennità non può essere inferiore a 5 831 FB al mese;
 - per un determinato periodo, un'indennità giornaliera;
 - un assegno di famiglia pari al 5 % dello stipendio base, con un minimo di 2 100 FB al mese;
 - un assegno mensile di 3 263 FB per ogni figlio a carico;
 - un'indennità scolastica corrispondente alle effettive spese scolastiche, da un minimo di 1 050 FB ad un massimo di 2 916 FB al mese per ogni figlio a carico.

2. Le Comunità europee si avvalgono di un sistema di sicurezza sociale che garantisce ai funzionari:

- un regime di pensione (vecchiaia, invalidità e, se del caso, reversibilità);
- la copertura dei rischi di malattia e di infortunio sul lavoro e nella vita privata.

La pensione massima di vecchiaia è pari al 70 % dell'ultimo stipendio base; essa corrisponde, di norma, a 35 anni di servizio. Le spese di malattia sono rimborsate, in generale, fino all'80 %.

I contributi dei funzionari al finanziamento di tali prestazioni sono dedotti dalla loro retribuzione (contributo personale: 6,75 % per la pensione vecchiaia, 1,5 % per i rischi di malattia e 0,1 % per i rischi di infortunio nella vita privata).

3. La retribuzione è soggetta esclusivamente ad un'imposta a profitto delle Comunità ed è esonerata da qualsiasi imposta nazionale.

4. Alla retribuzione netta del funzionario è applicato un coefficiente correttore (corrispondente alle fluttuazioni del costo della vita).

V. Spese di viaggio

I candidati invitati a partecipare ad esami o ad un colloquio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, alle condizioni precisate nella lettera di convocazione. Anche le spese di viaggio in occasione dell'entrata in servizio sono rimborsate conformemente alle disposizioni dello statuto dei funzionari.

BANDO DI CONCORSO GENERALE CONSIGLIO/LA/155

Il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee (Bruxelles) organizza il presente concorso per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di

**TRADUTTORI(RICI) AGGIUNTI(E) DI
ESPRESSIONE OLANDESE**

Tale riserva d'assunzione è valida sino al 1° luglio 1978. La validità dell'elenco di riserva potrà essere prorogata.

I. CARRIERA

La carriera si articola nei gradi LA 8 e LA 7 del quadro linguistico.

L'assunzione avverrà nel grado LA 7.

II. NATURA DELLE FUNZIONI

Traduzione in lingua olandese di testi riguardanti le attività delle Comunità, dal francese e da almeno una delle lingue seguenti: danese, inglese, italiano, tedesco.

III. RETRIBUZIONE

- a) Lo stipendio base mensile è pari a 69 605 FB (grado LA 7, primo scatto).

Tale stipendio potrà eventualmente, in base alla formazione e/o all'esperienza professionale specifica del candidato, essere portato, con la concessione di un abbuono di anzianità, ad un massimo di 77 953 FB mensili (grado LA 7, terzo scatto).

- b) Il coefficiente correttore di cui al paragrafo IV, punto 4, del comunicato che precede il presente bando di concorso è attualmente, per Bruxelles, del 100 %.
- c) Allo stipendio base potranno, se del caso e a determinate condizioni, aggiungersi gli assegni e le indennità previsti dallo statuto dei funzionari e indicati nel paragrafo IV, punto 1, lettera b), dello stesso comunicato.

IV. MODALITÀ DEL CONCORSO E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Il concorso avverrà per titoli e per esami. Vi saranno ammessi i candidati che soddisfino alle condizioni

seguenti e la cui candidatura sia stata accolta dalla commissione giudicatrice:

- a) aver compiuto studi di livello universitario sanzionati da un diploma o da un certificato comprovante una formazione universitaria completa, o possedere un'esperienza professionale di traduttore di livello equivalente ⁽¹⁾;
- b) essere di lingua madre olandese o avere un'assoluta padronanza di tale lingua, avere una conoscenza approfondita della lingua francese e una conoscenza sufficiente di una delle seguenti lingue: danese, inglese, italiano, tedesco ⁽²⁾;
- c) essere nati dopo il 31 dicembre 1936. Per i funzionari e gli altri agenti in servizio presso le istituzioni delle Comunità europee da un anno alla data di pubblicazione del presente bando di concorso non si applica il limite di età ⁽³⁾;
- d) soddisfare alle condizioni generali di cui al paragrafo I, punti 1, 2 e 3, del comunicato che precede il presente bando di concorso.

La commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti per l'ammissione al concorso e designa su tale elenco i candidati ammessi alle prove. Tutti i candidati saranno informati, ciascuno per quanto lo riguarda, in merito alla decisione della commissione giudicatrice. I candidati ammessi riceveranno una convocazione individuale.

V. NATURA E VALUTAZIONE DELLE PROVE

- a) *Prove scritte obbligatorie:*

1. Traduzione in olandese di un testo francese di carattere generale (50 righe circa — 2 ore).

⁽¹⁾ I candidati devono dimostrare, mediante documenti giustificativi appropriati (copia di diplomi, eventuali attestati rilasciati dai datori di lavoro, ecc.), di soddisfare alle condizioni di ammissione al concorso.

⁽²⁾ I candidati devono dimostrare, mediante documenti giustificativi appropriati (diplomi, certificati di corsi di lingue, ecc.), che essi soddisfano alle condizioni d'ammissione al concorso per tutte le lingue indicate nell'atto di candidatura.

⁽³⁾ I candidati che hanno superato il limite d'età, ma beneficiano della qualità di funzionario o altro agente delle Comunità europee, devono presentare un attestato rilasciato dalla loro istituzione che precisi la loro qualità di funzionario o altro agente e la loro data d'entrata in servizio.

2. Traduzione in olandese di un testo francese di carattere giuridico o economico, a scelta del candidato (25 righe circa — 1 ora).
3. Traduzione in olandese di un testo di carattere generale redatto in danese, inglese, italiano o tedesco, a scelta del candidato (25 righe circa 1 ora).
- b) *Prova scritta facoltativa:*
Traduzione in olandese di un testo di carattere generale redatto in una delle lingue che non sono state scelte per le prove obbligatorie (25 righe circa — 1 ora).
- c) *Prova orale obbligatoria:*
Colloquio che consenta di valutare il livello di cultura generale del candidato.
- d) *Valutazione delle prove:*
Ciascuna prova sarà valutata in ventesimi.
Il punteggio complessivo delle prove sarà stabilito addizionando:
— il voto ottenuto nella prima prova scritta obbligatoria, cui si applica il coefficiente 4;
— i voti ottenuti nella seconda e nella terza prova scritta obbligatoria, cui si applica il coefficiente 2;
— il voto ottenuto nella prova orale obbligatoria;
— i punti ottenuti oltre gli 8/20 nella prova scritta facoltativa.
- e) Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver ottenuto:
— almeno 12/20 nella prima prova scritta obbligatoria:

- almeno 10/20 nella seconda e terza prova scritta obbligatoria;
— almeno 104 punti, dopo l'applicazione dei coefficienti, nella valutazione globale dell'insieme delle prove scritte obbligatorie.

VI. ELENCO DI IDONEITÀ

Saranno iscritti nell'elenco di idoneità i candidati che abbiano ottenuto:

- a) almeno 10/20 nella prova orale obbligatoria;
b) almeno 114 punti, dopo l'applicazione dei coefficienti, nella valutazione globale dell'insieme delle prove obbligatorie.

VII. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Conformemente al paragrafo II del comunicato che precede il presente bando di concorso, i candidati sono pregati di trasmettere la loro domanda, servendosi dell'atto di candidatura inserito nella presente Gazzetta ufficiale, al direttore dell'amministrazione del segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B 1048 Bruxelles (Belgio). Tale domanda dovrà essere spedita, preferibilmente a mezzo plico raccomandato, non oltre le ore 24 del 30 aprile 1977.

Farà fede la data del timbro postale.

I documenti giustificativi riguardanti i diplomi e le conoscenze professionali possono essere inviati separatamente all'indirizzo suindicato, ma al più tardi alla stessa data.

I candidati i cui documenti giustificativi non fossero pervenuti entro i termini indicati saranno eliminati d'ufficio dalla commissione giudicatrice.

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva 72/277/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'onori e i documenti complementari (articolo 16 f):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'onori (articolo 29):
14. Altre indicazioni:
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a)):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a)):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a)):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a)):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a)):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a)):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b)):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b)):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b)):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c)):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d)):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d)):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a)):

Le seguenti sigle usate nelle comunicazioni corrispondono a:

B — Belgio	DK — Danimarca
D — Germania	F — Francia
IRL — Irlanda	I — Italia
L — Lussemburgo	NL — Paesi Bassi
UK — Regno Unito	

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Autobahndirektion Nürnberg Flaschenhofstraße 55, D 8500 Nürnberg (Bundesrepublik Deutschland).
2. Gara pubblica d'appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) Autostrada federale Schweinfurt — Bamberg (A70) costruzione del Talbrücke Unterauerheim, opera 21-2 dal km 21 + 825 al km 22 + 322, località Unter- e Oberauerheim Landkreis Schweinfurt.
b) Principali lavori da eseguire:
3 000 m³ sterro;
7 250 m³ calcestruzzo Bn. 25/35/45;
450 t tondo per cemento armato;
285 t acciaio per cemento armato precompresso;
8 000 m² impermeabilizzazione;
200 m pali.
c) Non è possibile una suddivisione in lotti.
d)
4. 22 mesi.
5. a) Vedi punto 1, stanza 347.
b) Dal 29 marzo 1977 al 7 aprile 1977.
c) La documentazione per il capitolato d'appalto può essere richiesta dietro versamento di un importo di 100 DM sul conto 42 852 presso l'ufficio postale Nürnberg o sul conto n. 20 153 presso la «Bayer. Landesbank — Girozentrale — Zweigstelle Nürnberg». L'importo non verrà rimborsato.
6. a) Giovedì 5 maggio 1977, ore 10,30.
b) Vedi punto 1, stanza 117.
c)
7. a) Offerenti e loro mandatarì.
b) Vedi punto 6 a) e b).
8. Verranno accettate soltanto cauzioni rilasciate da una società assicuratrice di crediti o da un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
9. Acconti e saldo a norma del regolamento che disciplina i bandi di gara per opere edili VOB/B.
- 10.
11. Verranno presi in considerazione soltanto offerenti che abbiano già eseguito a regola d'arte negli ultimi tre esercizi lavori di pari entità e difficoltà tecniche. La prova di ciò va allegata all'offerta.
12. 1° settembre 1977.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A verrà dichiarata deliberataria l'offerta che risulterà più vantaggiosa sotto il duplice profilo tecnico ed economico. Altri criteri di aggiudicazione sono indicati nell'invito a presentare l'offerta.
- 14.
15. 7 marzo 1977.

Procedura aperta

1. Ministère des travaux publics, Fonds des routes, Service des routes du Brabant Wallon, avenue Eugène Plasky, 157, B 1040 Bruxelles (tél. 02/736.99.00).
 - a) Gara pubblica di appalto.
 - b) Provincia del Brabant.
 - b) Costruzione del rivestimento in cemento armato continuo della strada a scorrimento veloce n. 78 e 88. Tratto Rebecq-Rognon e Hal. (seconda frazione).
 - c) Classificazione: categoria C, classe 8 (lavori per un importo superiore a 150 milioni di FB).
 - d)
4. 310 giorni di calendario.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, Résidence Palace — Quartier Jordaens, rue de la Loi 155, B 1040 Bruxelles (tél. 02/736.87.93 — CCP 000.0009455-46).

Documentazione e informazioni presso l'ente di cui al punto 1.

 - b) 14 aprile 1977.
 - c) Capitolato d'appalto N. KF/77 C 39 (prezzo: 510 FB).

Modulo di offerta (prezzo: 610 FB).
Piani: 13 (prezzo: 980 FB).
Invio previo pagamento.
6. a) 14 aprile 1977.
- b) Per l'indirizzo vedi punto 1.
- c) Lingua francese; si fa obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato.
7. a) Pubblica.
 - b) 14 aprile 1977, ore 11; per l'indirizzo vedi punto 1.
8. 5 % dell'importo del contratto.

Termine di garanzia: 3 anni.
9. Acconti mensili.

Il contratto prevede la revisione dei prezzi (salari e materiali) in caso di fluttuazione degli stessi.
10. Sono ammessi a concorrere consorzi anche temporanei.
11. Vedi punto 3 c).
12. 75 giorni di calendario dalla data d'apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. I lavori potranno essere affidati al candidato che avrà presentato l'offerta ricevibile più bassa.
14. Durante il periodo di pubblicità, a questo bando possono essere apportate modifiche, talché gli offerenti cittadini di uno degli Stati membri della Comunità sono invitati a richiederne comunicazione all'ufficio di cui al punto 1, al più tardi 10 giorni prima della data di apertura dei plichi.
15. 8 marzo 1977.

Procedura ristretta

1. Direction départementale de l'équipement de la Réunion,
F 97487 Saint-Denis.
2. L'appalto verrà aggiudicato in base a licitazione privata con invito pubblico di candidature, a norma degli articoli da 93 a 97 del «Code des marchés publics» della Repubblica francese.
L'appalto sarà suscettibile di ampie varianti.
3. a) Île de la Réunion (Océan Indien).
Communes de Saint-Benoît et Sainte-Rose.
Attraversamento della Rivière de l'Est con la strada nazionale 2.
b) Costruzione di un ponte in cemento armato precompresso sulla Rivière de l'Est.
La soluzione di base prevede un manufatto di cemento armato precompresso della lunghezza di m 218,50 e della larghezza di m 8, costruito con sistema «trave a cassoni continua», a tre campate di m 41,135 e m 41, campata centrale ad inerzia variabile.
Appoggi intermedi costituiti da piastre di cemento armato e spalle a muro frontale e muro di contrafforte su piastre superficiali di cemento armato.
La campata centrale dovrà essere costruita di sbalzo; non saranno ammessi appoggi provvisori sul letto del fiume.
- c) Lotto unico.
Saranno ammesse varianti per i seguenti elementi del progetto:
 - forma della campata centrale,
 - forma e lunghezza delle campate laterali,
 - dimensioni dei vari elementi della sezione trasversale del corpo stradale. Larghezza minima della carreggiata m 6,50;
 - materiale e metodo esecutivo del corpo stradale;
 - natura e metodo esecutivo delle fondazioni.
- d)
4. 18 mesi.
Il candidato potrà proporre un termine diverso purché accompagnato da una corrispondente riduzione dei prezzi.
- 5.
6. a) 31 marzo 1977 (giovedì).
b) Monsieur le directeur départemental de l'équipement, Arrondissement fonctionnel opérationnel, F 97487 Saint-Denis.
c) Lingua francese.
7. 14 aprile 1977 (giovedì).
8. Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere corredate dalle informazioni previste dall'articolo 41 del Code des marchés publics della Repubblica francese.
Le imprese straniere dovranno inoltre allegare la scheda informativa (MPE n. 8) e la dichiarazione (MPE n. 13) secondo i modelli previsti nell'allegato III della direttiva 14 marzo 1973, relativa all'applicazione del decreto n. 73-431 del 14 marzo 1973 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10 aprile 1973). Altre referenze e certificati potranno essere allegati alla scheda ed alla dichiarazione, a discrezione del candidato, purché, come le prime, redatti o tradotti ufficialmente in lingua francese.
9. Criteri di selezione dei candidati saranno quelli previsti dall'articolo 97 del Code des marchés publics.
- 10.
11. 8 marzo 1977.

Procedura ristretta (1)

1. Staatsbauamt Gießen, Lutherberg 3, D - 6300 Gießen-Lahn 1.
2. Beschränkte Ausschreibung.
3. a) Gemarkung 6300 Lahn-Gießen 1.
b) Neubau eines Bundeswehrdepots.
Hochbauten:
 - 1) 3 400 cbm umbauter Raum für fünf Gebäude Erd-, Maurer- und Betonarbeiten.
 - 2) 27 000 cbm umbauter Raum für vierzehn Lagerhallen in Stahltragkonstruktionen mit Fundamenten, einschl.
5 300 qm öldichte Stahlbetonwannen.
 Außenanlagen:
 - 1) 21 700 qm Straßenflächen aus:
Schwarzdecken, beton- und wassergebundene Decken mit Erdarbeiten und dazugehörige Gräben und Sohlschalen.
 - 2) 3 600 qm Wasser- und Entwässerungsleitungen einschl. Erdarbeiten.
 - 3) 115 000 qm Oberbodenabtrag- und Andeckung, Graseinsaat, Einzäunung.
 c) Der Auftrag besteht aus mehreren Einzellosen mit verschiedenen Gewerken.
d) Entwürfe stehen zur Verfügung.
Stützen- und Dachkonstruktion der 14 Lagerhallen sind im Ideen-Wettbewerb anzubieten.
4. Ausführungsfrist: 360 Arbeitstage. Vorgesehener Baubeginn: Anfang Juli 1977.
5. Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen und mit dem Angebot bekanntzugeben.
6. a) 25. März 1977.
b) Wie Ziffer 1.
c) Deutsch.
7. Ab 4. April 1977.
8. Dem Antrag auf Teilnahme sind Nachweise des Umsatzes an Bauleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren, der in den letzten drei Geschäftsjahren ausgeführten vergleichbaren Bauleistungen mit Angabe des Auftraggebers, der Ausführungsarbeiten und der Ausführungszeit, der verfügbaren technischen Ausrüstung beizufügen.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
Zugelassen werden nur Firmen, die:
über genügend tiefbautechnische Erfahrungen nach ZTVE, TVV 74, TVT 72, TV bit und TV-Beton 72 verfügen.
10. Das Staatsbauamt wird auf Grund der eingegangenen Bewerbungen den Teilnehmerkreis für den Wettbewerb bestimmen. Ein Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht.
Auskunft darüber, ob dem Teilnahmeantrag entsprochen wird, kann nicht erteilt werden.
Nur Firmen, die für NATO-Aufgaben zugelassen sind, können berücksichtigt werden.
11. 10. März 1977.

(1) Vedi direttiva 71/305/CEE del Consiglio, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica al bando di concorso generale Consiglio/C/157, organizzato allo scopo di costituire una riserva di assunzione di dattilografi(e) di lingua inglese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 14 del 19 gennaio 1977)

Pagina 14, titolo VI «Presentazione delle candidature»

anziché: «... Tale domanda dovrà essere spedita, preferibilmente con plico raccomandato, non oltre le ore 24 del 28 febbraio 1977. Farà fede la data del timbro postale...»

leggi: «... Tale domanda dovrà essere spedita, preferibilmente con plico raccomandato, non oltre le ore 24 del 15 marzo 1977. Farà fede la data del timbro postale...»
